



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Cap.98030

Città Metropolitana di Messina

Piazza Aldo Moro, 29

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
BARATTO AMMINISTRATIVO**

(Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 19.10.2023)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	<i>pag. 3</i>
Art. 2	Definizioni	<i>pag. 3</i>
Art. 3	Principi generali	<i>pag. 3</i>
Art. 4	I cittadini attivi	<i>pag. 4</i>
Art. 5	Contratto di partenariato sociale	<i>pag. 5</i>
Art. 6	Azioni e interventi previsti nei contratti di partenariato sociale	<i>pag. 6</i>
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE		
Art. 7	Disposizioni generali	<i>pag. 6</i>
Art. 8	Collaborazioni	<i>pag. 7</i>
Art. 9	Progetti di partenariato sociale presentati dai cittadini attivi	<i>pag. 7</i>
Art. 10	Elenco degli immobili e degli spazi pubblici	<i>pag. 7</i>
CAPO III – CURA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI		
Art. 11	Azioni e interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici	<i>pag. 7</i>
CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO		
Art. 12	Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali	<i>pag. 8</i>
Art. 13	Materiale di consumo e dispositivi di protezione individuale	<i>pag. 9</i>
Art. 14	Formazione e affiancamento di dipendenti comunali	<i>pag. 9</i>
Art. 15	Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno	<i>pag. 9</i>
Art. 16	Autofinanziamento	<i>pag. 9</i>
Art. 17	Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	<i>pag. 10</i>
CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE		
Art. 18	Comunicazione collaborativa	<i>pag. 10</i>
Art. 19	Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	<i>pag. 10</i>
CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA		
Art. 20	Prevenzione rischi	<i>pag. 11</i>
Art. 21	Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	<i>pag. 11</i>
Art. 22	Tentativo di conciliazione	<i>pag. 11</i>
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art. 23	Clausole interpretative	<i>pag. 12</i>

Art. 24	Entrata in vigore	<i>pag. 12</i>
Art. 25	Disposizioni transitorie	<i>pag. 12</i>
Art. 26	Tutela dei dati personali	<i>pag. 12</i>
Art. 27	Pubblicità del regolamento	<i>pag. 12</i>

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di partenariato sociale tra i cittadini e l'Amministrazione di cui all'art. 201 del D.Lgs. n.36/2023, dando, in particolare, attuazione agli articoli 118, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di partenariato sociale tra cittadini e Amministrazione, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale, per promuovere forme di cittadinanza attiva per interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nella stipulazione di contratti di partenariato sociale tra le parti.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere imprenditoriale o altre attività a pagamento sugli spazi pubblici.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a. Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
 - b. Comune o Amministrazione: il Comune di Santa Domenica Vittoria nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c. Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, purché residenti nel Comune di Santa Domenica Vittoria, che si attivano per la realizzazione delle iniziative di pubblico interesse in cui al presente regolamento;
 - d. Progetto di partenariato sociale: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici in relazione ad un preciso ambito territoriale, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e. Contratto di partenariato sociale: il contratto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono gli interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici ed i benefici concessi dal Comune.

Art. 3

Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a. Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - b. Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c. Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d. Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possono aggregarsi alle attività;
 - e. Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - f. Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio, con riferimento alle agevolazioni tributarie concesse, e non determini conseguenze negative sugli assetti ambientali;
 - g. Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione. L'Amministrazione modula le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune e le eventuali agevolazioni tributarie e tariffarie in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h. Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - i. Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - j. Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantire l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
 - k. Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani

2. Ai contratti stipulati tra i privati e l'Amministrazione comunale in base al presente regolamento, si applicano i principi previsti dagli artt. 4 e 17 del D.lgs. n.36/2023. nonché le regole di cui agli artt. 50 e 107 del D.lgs. n.36/2023.

Art. 4

I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento pieno sviluppo della persona umana, è aperto solo ai residenti nel Comune di Santa Domenica Vittoria.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici, come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici.
4. L'efficacia dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente regolamento, è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici.
5. I contratti di partenariato sociale di cui all'art.5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale;
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ed interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità;
7. Gli interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Art. 5

Contratto di partenariato sociale

1. Il contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, valorizzazione e recupero immobili e spazi pubblici.
2. Il contenuto del contratto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata di collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti,

- i requisiti ed i limiti di intervento;
- d. le modalità di fruizione collettiva degli immobili e degli spazi pubblici oggetto del contratto;
 - e. l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturali di costruzione della decisione);
 - f. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, valorizzazione e recupero, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli art. 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i. le forme di sostegno messe a disposizione del Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare e le eventuali agevolazioni tributarie e tariffarie riconosciute ai sensi dell'art.13 e le relative condizioni di applicazione in relazione alla verifica della corretta esecuzione degli interventi;
 - j. le misure di pubblicità del contratto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione;
 - k. l'affiancamento del personale comunale ai cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle penali per l'inosservanza delle clausole del contratto;
 - l. le cause di esclusione di singoli per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
 - m. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il contratto di partenariato sociale può disciplinare forme di comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Art. 6

Azioni e interventi previsti nei contratti di partenariato sociale

1. Gli interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici oggetto del partenariato sociale possono essere:
 - a. la pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade, sfalcio e pulizia cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - b. la pulizia delle caditoie;
 - c. la valorizzazione di dette aree verdi, piazze o strade, mediante attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi o iniziative, comunicazione;
 - d. interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, aventi ad

- oggetto aree e beni immobili inutilizzati;
- e. pulizia dei loculi comunali;
 - f. lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali;
 - g. manutenzione delle aree attrezzate, del parco suburbano e del cimitero;
 - h. manovalanza e/o guardiania durante iniziative o eventi realizzati direttamente o in collaborazione con il Comune.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 7

Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico – amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, i progetti di partenariato devono ricevere il consenso del Comune
4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei contratti di partenariato sociale si differenziano a seconda che:
 - a. il contratto rientri nell'elenco delle collaborazioni di cui all'articolo 8;
 - b. il contratto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8

Collaborazioni

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua le categorie di immobili e spazi pubblici che possono essere oggetto di contratti di partenariato sociale, approva le linee di indirizzo per la loro cura, valorizzazione, manutenzione o recupero e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici e/o di agevolazioni tributarie a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente ed il funzionario delegato alla conclusione del contratto di partenariato sociale.
2. I cittadini attivi possono richiedere all'Ufficio competente di aderire al contratto di partenariato sociale.
3. Il funzionario, verificati, il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, stipula il contratto di partenariato sociale.
4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Art. 9

Progetti di partenariato sociale presentati dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono, in ogni caso, presentare progetti di partenariato sociale per la cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni di cui all'art. 8 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'art.13.
2. I cittadini attivi inviano il progetto di partenariato sociale alla struttura competente, individuata ai sensi del precedente art. 7, comma 2, che svolge l'attività di preistruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il funzionario competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predisporre gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il funzionario competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
6. Il contratto di partenariato sociale viene stipulato dal funzionario competente.
7. Il singolo progetto presentato dai cittadini attivi può essere ammesso dalla Giunta comunale, in sede di approvazione, ai sensi del successivo art. 12, all'eventuale attribuzione di vantaggi economici e/o di agevolazioni tributarie a favore dei proponenti. In tal caso, la somma ammessa a titolo di sgravio/riduzione tributaria non può superare l'ammontare della TARI e del Canone idrico dovuti complessivamente per l'anno d'imposta in corso, che sarà preventivamente calcolato dall'Ufficio Tributi e parametrato in ore lavoro. Non sono computabili, ai fini del riconoscimento del presente beneficio, l'IMU, la TOSAP e gli altri tributi ed entrate comunali.
8. Può accedere alla forma di baratto amministrativo finalizzata ad ottenere il beneficio di cui al comma precedente, qualunque cittadino attivo, in forma singola o associata, purché dimostri, anche se si tratta di associazioni, l'impossibilità temporanea di pagare, producendo la documentazione che ne provi la causa legata.
9. In ogni caso, seppur soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, il baratto amministrativo può applicarsi solo ai debiti tributari maturati in corso di esercizio finanziario, in quanto quelli pregressi, essendo stati già iscritti nei residui attivi dell'Ente, hanno, come tali, originato impegni in uscita.
10. I cittadini attivi proponenti il progetto di partenariato sociale, dovendo dimostrare la situazione di obiettiva difficoltà economica mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, saranno soggetti agli opportuni controlli di veridicità da parte dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Ai fini dei superiori controlli, l'Ufficio Tributi valuterà i seguenti ulteriori elementi:
 - a) nel caso di persone fisiche e ditte individuali, (**oltre al valore Isee**),
 - altri redditi percepiti non rilevanti ai fini Isee;
 - eventuale patrimonio, mobiliare immobiliare, posseduto all'estero;
 - beni mobili registrati posseduti all'estero;
 - natanti posseduti all'estero, riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.
 - b) nel caso di associazioni, i bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.
11. Qualora dal superiore controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante verrà in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decadrà dal beneficio fiscale eventualmente accordato a titolo di compensazione.

Art. 10

Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, manutenzione, valorizzazione e recupero da realizzarsi mediante contratti di partenariato sociale di cui all'art.5.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato parziale o totale disuso e dei progetti di cura, manutenzione, valorizzazione o recupero avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni di cui al D.lgs. 33/2013 ed alle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
- 3.

CAPO III – CURA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 11

Azioni e interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei contratti di partenariato sociale per la cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6 comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività, lavori o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. I progetti di partenariato che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili, devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere, in maniera esatta e puntuale, l'intervento che si intende realizzare.
4. Il contratto di partenariato sociale può prevedere che i cittadini attivi assumano, in via diretta, la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso, gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n.42/2004, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto il decoro urbano, il recupero e riuso con finalità di interesse generale di immobili inutilizzati, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei contratti stessi.
9. Il Comune può promuovere di aderire a contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto interventi di cura, manutenzione, valorizzazione e recupero di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Art. 12

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'art.201 del D.lgs. 36/2023, il Comune può disporre riduzioni o esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale.
2. Le agevolazioni tributarie possono riguardare tutti i tributi locali di cui il Comune è soggetto impositore. La Giunta Comunale, nell'ambito delle deliberazioni di cui ai precedenti art. 8 e 9, stabilisce gli specifici tributi oggetto di agevolazione corrispondentemente al tipo di attività svolta dal privato ovvero comunque utili alla comunità, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Nell'ambito delle medesime deliberazioni, la Giunta Comunale stabilisce la misura delle riduzioni o esenzioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'art.3.
3. Al fine di evitare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio, per ciascun esercizio finanziario la Giunta comunale può disporre le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente nei limiti indicati in appositi stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale.
4. Le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale che richiedano l'occupazione di suolo pubblico, sono escluse dall'applicazione dell'ex canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
5. Le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni tributarie e patrimoniali previste.
6. Nei contratti di partenariato, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, sono definiti in modo puntuale:
 - a. i tributi, tariffe, canoni oggetto di agevolazione;
 - b. la quantificazione dell'agevolazione come esenzione o riduzione di quanto dovuto;
 - c. le modalità di verifica e di rendicontazione delle azioni svolte e dei risultati conseguiti nel rispetto di quanto indicato al successivo Capo V;
 - d. il rilascio degli attestati finali ai fini della liberazione del contribuente dall'obbligo di versamento di quanto dovuto.

Art. 13

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il contratto di partenariato sociale può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Formazione e affrancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini ed Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'art.3.
2. Qualora il contratto di partenariato sociale abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, valorizzazione e recupero dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiono adeguate, il contratto di partenariato può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Art. 15

Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di contratti di partenariato sociale.
2. Nell'ambito dei contratti di partenariato sociale, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il contratto di partenariato sociale abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiono adeguate, il contratto di partenariato sociale può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Art. 16

Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1, il contratto di partenariato sociale può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 17

Forme di riconoscimento per azioni realizzate

1. Il contratto di partenariato sociale, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento

pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 18

Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b. favorire il consolidamento di reti di realizzazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 19

Comunicazione collaborativa

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti, è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel contratto di partenariato sociale.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili o di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel contratto di partenariato sociale, valutazioni intermedie;
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

- b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
 6. L'applicazione dell'eventuale sgravio tributario riconosciuto dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 9, co. 7 del presente Regolamento, è subordinata all'esito positivo di una valutazione d'efficacia espressa, nella medesima sede deliberante (Giunta comunale), previa valutazione tecnica effettuata dagli uffici competenti sull'effettivo raggiungimento delle finalità dell'intervento oggetto del contratto di partenariato sociale.

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 20

Prevenzione rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere forniti, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui operano per la cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici cui partecipano operativamente i cittadini attivi, va individuato un supervisore a cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di interventi indicate nel contratto di partenariato sociale.
4. Il contratto di partenariato sociale disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può occuparsi della copertura assicurativa dei cittadini attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo, che prevedono la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 21

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la

qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 22

Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutorietà della delibera consiliare che lo ha approvato.

Art. 25

Disposizione transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere disciplinate dai contratti di partenariato sociale nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 26

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento privacy (UE) 2016/679.

Art. 27

Pubblicità del regolamento

Il regolamento è pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.